# STATUTO

# ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA MELLINGEN



Art. 1	L'associazione e	é costituita d	a cittadini italiani	domiciliati a	Mellingen	e d'intorni.
--------	------------------	----------------	----------------------	---------------	-----------	--------------

# Art. 2 L'associazione é formata in conformità alle leggi federali elvetiche ed italiane.

Art. 3 L'associazione rispetta i principi morali di ogni cittadino e non ammette discriminazioni ideologiche, politiche e religiose.

### Art. 4 L'associazione si propone di:

- a) organizzare ed attuare iniziative ricreative, culturali e sportive atte ad elevare moralmente e socialmente i soci
- b) fortificare legami d'amicizia e di solidarietà con i cittadini svizzeri
- c) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori
- d) assistere i soci e le loro famiglie

# Art. 5 L'associazione si impegna a raggiungere i propri fini con i seguenti mezzi:

- a) quote annuali dei soci
- b) introiti del locale
- c) manifestazioni culturali, ricreative e sportive
- d) eventuali elargizioni, donazioni o lasciti

### Art. 6 L'associazione si compone di:

a) soci onorari cittadini di qualsiasi nazionalità, accettati

dall' assemblea su proposta del comitato direttivo.

b) soci effetivi cittadini italiani, di ambo i sessi, che pagano

la quota annuale. Età minima 18 (diciotto) anni.

c) collaboratori e cittadini di qualsiasi nazionalità possono

associati partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 7 La sede sociale e 5507 Mellingen

posta in: Kleine Kirchgasse 44

Tel.: +41 56 491 1898 Fax: +41 56 491 2140

## Art. 8 I soci si impegnano a osservare lo statuto

- a) partecipare all'attività dell'associazione
- b) prendere parte all'assemblea
- c) pagare le quote annuali di associazione

## Art. 9 Gli organi dell'associazione sono:

- a) assemblee generali dei soci con poteri decisionali
- b) comitato direttivo con potere esecutivo

Art. 10 L'assemblea generale dei soci é convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, massimo una volta al mese. Le convocazioni devono essere inviate dal segretario mediante comunicazione scritta a tutti i soci e collaboratori 7 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

I soci per ottenere una seduta straordinaria devono inviare al comitato direttivo una lettera motivata e firmata della metà più uno dei soci. La seduta deve avvenire entro 30 giorni dalla notificata richiesta (timbro postale).

- Art. 11 Le attribuzioni dell'assemblea generale sono:
  - a) eleggere i componenti del comitato direttivo
  - b) approvare il programma da svolgere
  - c) approvare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo
  - d) fissare la quota annuale dei soci
  - e) sancire l'ammissione dei soci onorari
  - f) decidere sullo scioglimento dell'associazione
- Art. 12 Tutti i soci di cui l'Art. 6 punto b hanno diritto di voto nell'assemblea.
- Art. 13 Tutte le decisioni prese dall'assemblea, regolarmente convocata sono valide
- Art. 14 Il comitato direttivo é composto da:
  - a) un presidente che garantisce per l'applicazione dello statuto e per un buon andamento delle riunioni
  - b) un vicepresidente che coadiuva il presidente e ne fa le veci in sua assenza
  - c) un segretario che redige i verbali delle sedute dell'assemblea e del comitato direttivo, tratta la corrispondenza ed invia gli inviti di convocazione
  - d) un cassiere che effettua le operazioni di cassa di normale amministrazione e tiene la contabilità
  - e) 5 consiglieri con mansioni vari
- Art. 15 Per le votazioni, l'assemblea dovrà nominare la commissione scrutini, composta da cinque membri dell'associazione. Due al minimo del comitato uscente.

La commissione controllerà che i votanti siano regolarmente iscritti ed effettuerà lo spoglio delle schede.

Art. 16 Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero dei membri del comitato direttivo. A parità di voti verrà eletto il più anziano. I membri del comitato direttivo dovranno nominare entro sette giorni le mansioni di ognuno. (per tre anni)

- Art. 17 I componenti del comitato direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni o partenza di uno o più componenti, devono essere sostituiti con dei candidati primi non eletti. Il sostituto resta in carica sino alla scadenza del mandato del comitato ed é rieleggibile. Il comitato direttivo rassegna il suo mandato é convoca l'assemblea dei soci per nuove elezioni, qualora la metà più un membro del comitato direttivo sia dimissionario.
- Art. 18 Il comitato direttivo uscente é tenuto a dare regolari consegne finanziarie, organizzative e patrimoniali ai subentrati.
- Art. 19 I tre revisori dei conti ed il supplente votati dall'assemblea, hanno il compito di controllare ogni trimestre il sistema finanziario dell'associazione. In particolare, che le uscite e le entrate, dei fondi finanziari, siano corredate da prescritti documenti giustificati e che abbiano perfetta corrispondenza con i mandati emessi da chi ne ha il potere. Ogni socio ha il diritto di effettuare il controllo della gestione finanziaria.

I revisori dei conti sono soci che non rivestono cariche nel comitato direttivo. La durata delle loro funzioni dura tre anni e possono essere rieletti dall'assemblea generale.

- Art. 20 La qualifica di socio scade per:
  - a) dimissione
  - b) mancato pagamento della tessera entro il termine stabilito dal comitato direttivo
  - c) espulsione, se l'attività del socio sia stata giudicata incompatibile con gli scopi ed orientamenti dell'associazione
- Art. 21 21 Presso l'assemblea é costituito, un consiglio di probiviri, eletto dall' assemblea generale, composto con la seguente proporzione
  - due membri del consiglio direttivo
  - due membri fra i soci che non rivestono cariche
  - il missionario
  - Il consiglio dei probiviri decide su:
  - a) casi di indisciplina ed indegnità dei soci ed associati
  - b) ricorsi presentati da singoli contro provvedimenti del comitato direttivo, fondate su asserite violazione dello statuto
  - c) discussioni su movimenti economici di una certa importanza
- Art. 22 Il direttore della Missione Cattolica Italiana é l'assistente spirituale dell'associazione ed in tale qualità fa parte del consiglio. Il suo voto sarà sempre consuntivo e la sua presenza avrà carattere di responsabilità e di moderazione.
- Art. 23 Per un eventuale scioglimento dell'associazione é necessario un voto all'unanimità di tutti i partecipanti a tale riunione rispettando per le convocazioni l'Art. 13.

In caso di scioglimento dell'associazione, i fondi sociali saranno devoluti ad un'associazione di beneficenza.

Art. 24	Ogni modifica del presente statuto dev'essere approvata dall' assemblea in rispetto dell'Art. 13 ed inserito regolarmente nell`ordine del giorno.
Art. 25	Il presidente atto abroga e sostituisce tutte le disposizioni statuarie precedenti. Entra in vigore a partire dall'accettazione in assemblea.

Mellingen, 4 Novembre 2005